GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MERCOLEDI 5 GIUGNO — NUM. 133

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà, sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, in udienza del 2 giugno 1889, ha fregiato della medaglia di argento al valore civile il barone Compagno Francesco, assessore municipale, per essersi adoperato, con manifesto rischio della vita, alla estinzione di un incendio scoppiato in via del l'Arenaccia in Napoli la notte del 28 al 29 ottobre 1888.

La **Maestà Sua** ha inoltre nella stessa udienza fregiato della medaglia di bronzo al valore civile il marchese di S. Marco Girardi Ferdinando, vice sindaco della sezione Mercato, per essersi coraggiosamente adoperato all'estinzione dell'incendio medesimo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6090** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 21 e 28 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Napoli, la quale assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio, stabilì di aggiungere all'elenco delle provinciali le seguenti strade:

1° prolungamento da Pagliara a Caprile, di metri 250, della strada provinciale da Capri ad Anacapri;

2° prolungamento fino alla marina di Massalubrense, di metri 2100 circa, della strada provinciale Castellammare, per Sorrento, a Massalubrense;

3° strada detta Passanti Flocco, in territorio di Boscoreale e Poggiomarino, già costruita;

Visti gli atti dell'istruttoria praticata, dai quali risulta che, essendosi pubblicato l'elenco delle predette strade, nessuna opposizione venne presentata;

Vista la successiva deliberazione 2 febbraio 1888 della Deputazione provinciale suddetta, che approvò i tracciati delle due prime strade;

Visto il rapporto 12 luglio 1888 dell'Ufficio del Genio civile di Napoli, che ha dato parere favorevole alla progettata iscrizione, facendo delle riserve riguardo al tracciato di massima della sola linea Massalubrense-Marina;

Visto il voto 6 aprile 1889 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerando:

Che col prolungamento della via da Pagliara a Caprile si viene a dare uno scopo più determinato alla linea provinciale di Anacapri, e colle altre due di Massalubrense-Marina e Passanti Flocco si completa la rete provinciale nel circondario di Castellammare di Stabia;

Che la divergenza insorta tra l'Ufficio del Genio civile di Napoli e quello Tecnico provinciale sul tracciato del tronco posto fra il Monastero della Sobra e la Marina,

della linea Massalubrense-Marina, può appianarsi praticamente facendo studiare meglio il terreno che dicesi franoso; ma intanto non havvi ragione per non ammettere il progetto di massima proposto dall'Ufficio tecnico provinciale;

Visti gli articoli 14 e 25 della legge sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'iscrizione nell'elenco delle strade provinciali di Napoli delle tre linee di sopra indicate.

Art. 2.

È pure approvato il tracciamento generale della strada Pagliara-Caprile e quello della strada Massalubrense Marina a forma delle prodotte planimetrie, che saranno munite del visto del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6098** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* degli Affari Esteri;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo risultante da note scambiate il 28, il 30 marzo 1889 fra il R. Incaricato d'Affari d'Italia in Rio Janeiro e il Ministro Imperiale degli Affari Esteri del Brasile per rendere interamente applicabili, sotto condizione di reciprocità, ai Regi Consoli le disposizioni del decreto Imperiale delli 8 novembre 1851 relative alla ingerenza dei Consoli esteri al Brasile nelle successioni dei rispettivi nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

ACCORDO *col Brasile, sull'ingerenza dei consoli nell'apertura delle successioni dei rispettivi sudditi.*

IL REGIO INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA IN RIO JANEIRO AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL BRASILE.

Rio Janeiro, 28 marzo 1889.

Signor ministro,

Debitamente autorizzato dal Governo di S. M. il Re, mio Augusto Sovrano, ho l'onore di rivolgermi all'E. V. per presentare formale domanda al Governo imperiale affinchè siano adottate per le successioni dei sudditi italiani morti al Brasile le disposizioni contenute nel decreto imperiale dell'8 novembre 1851 n. 855. (*Allegato* A).

A nome del Governo italiano prometto che uguale trattamento sarà osservato per le successioni dei sudditi brasiliani morti nel Regno.

L'entrata in vigore delle dette disposizioni, tanto in Italia come nell'Impero, resta fissata al 1° giugno prossimo venturo, secondo l'accordo già stabilito con l'E. V.

Gradisca, ecc.

G. PANERAI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL BRASILE AL REGIO INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA.

(*Traduzione*).

Rio Janeiro, 30 marzo 1889.

Signor incaricato d'affari,

In risposta alla nota, che il signor cav. G. Panerai, incaricato d'affari d'Italia, mi diresse in data 28 corrente, ho l'onore di comunicare che il Governo Imperiale, mediante la reciprocità che il detto signore promette in nome del suo Governo, concorda che le disposizioni del decreto n. 855 dell'8 novembre 1851 relativo alle successioni straniere, siano applicate dal 1° giugno in poi ai sudditi italiani morti nel Brasile, per il che si emetterà il decreto necessario (*Allegato* B).

Ho l'onore, ecc.

D. RODRIGO A. DA SILVA.

(*Allegato* A).

(*Traduzione*).

DECRETO *del Governo brasiliano, n. 855, dell'8 novembre 1851, che regola le esenzioni e le attribuzioni degli Agenti consolari stranieri nell'Impero, e il modo col quale essi devono procedere al ricupero ed all'amministrazione dell'eredità dei loro connazionali, dato il caso di reciprocità.*

In virtù dell'art. 102 § 12 della Costituzione, e dell'art. 46 della legge del 28 ottobre 1848, e avendo udito il parere della rispettiva sezione del Consiglio di Stato, ordino che si eseguisca il regolamento, che con questo decreto si emana, per regolare le esenzioni e le attribuzioni degli Agenti consolari stranieri nell'Impero, ed il modo col quale essi devono procedere al ricupero ed all'amministrazione dell'eredità dei loro connazionali, dato il caso di reciprocità, e firmato da Paolino José Soarez de Sonza, del Mio Consiglio, Ministro e Segretario di Stato per gli affari esteri, che così l'abbia da interpretare e fare eseguire.

Palazzo di Rio de Janeiro, li 8 novembre 1851, trigesimo dell'Indipendenza e dell'Impero.

Con la rubrica di S. M. l'Imperatore.

PAOLINO JOSÈ SOAREZ DE SONZA.

REGOLAMENTO *a cui si riferisce il decreto n. 855 dell'8 novembre 1851.*

Art. 1. Gli Agenti consolari, cioè, i Consoli e Vice-consoli stranieri nell'Impero, dopo ottenuto l'*exequatur* imperiale per le loro nomine, eserciteranno liberamente le funzioni di natura amministrativa inerenti alla loro carica, che, senza offesa alle leggi del paese, loro furono confidate dai propri Governi.

È loro cômpito favorire e promuovere la navigazione e il commercio legale dei loro connazionali; proteggerli contro misure illegali; assisterli nelle loro giuste pretese davanti alle autorità locali; ricorrere, in caso di diniego di giustizia da parte di queste, al Governo imperiale per mezzo dell'Agente diplomatico della loro nazione, o direttamente, in mancanza di questi; ricorrere nello stesso modo contro le misure adottate che incaglino o tendano a pregiudicare il commercio e la navigazione del proprio paese; e finalmente praticare altri atti amministrativi tali come ricevere dichiarazioni ed altri documenti che loro sono presentati dai capitani di bastimenti della loro nazione, legalizzarli, rilasciare certificati, fare scritture di contratti marittimi, di matrimonio fra i loro connazionali, ed altri di questa natura, secondo i regolamenti e le ordinanze dei loro Governi.

Art. 2. Appena che muore, intestato, uno straniero domiciliato nel Brasile, che non abbia coniuge in paese, o eredi riconosciuti tali, presenti, ai quali, conforme a diritto, spetti restare in possesso come capo di famiglia (*cabeça de cazal*) per provvedere all'inventario e fare le divisioni; od anco con testamento, se gli eredi sono stranieri ed assenti, e assenti pure i testamentari, il *Giudice dei defunti e assenti* procederà col rispettivo Agente consolare al ricupero (*arrecadaçâo*) dell'eredità, la cui custodia sarà affidata allo stesso Agente, dando tosto il detto Giudice principio all'inventario *ex officio*, nel quale proseguirà in presenza del riferito Agente consolare.

Questa ingerenza degli Agenti consolari non avrà luogo allorquando qualcuno degli eredi, riconosciuto tale, è cittadino brasiliano, anco se fosse assente.

Art. 3. Formato l'inventario, i beni dell'eredità saranno confidati, per l'amministrazione e liquidazione, all'Agente consolare, che non potrà disporre dei medesimi o del loro prodotto nè consegnarli ai legittimi eredi, sino a che non si sia riconosciuto, previi annunzi pubblicati nei giornali, immediatamente dopo il ricupero, che non comparisce, entro un anno, creditore alcuno verso la medesima eredità, o mentre pende qualche questione giudiziaria contro di essa, o non fossero pagati i diritti a cui fosse soggetta per le leggi dell'Impero.

Per verificare se ha o no luogo il pagamento dei diritti, l'Agente consolare dovrà dimostrare con documenti sufficienti e debitamente legalizzati, quale è il grado di parentela fra il defunto ed il suo erede, od eredi.

Art. 4. Trascorso l'anno di cui parla l'articolo precedente, non pendendo questione giudiziaria contro l'eredità, pagati i diritti fiscali, o verificato che non ha luogo un tal pagamento, l'Agente consolare potrà disporre della medesima eredità, e rimettere il suo prodotto a chi di diritto, secondo le istruzioni che avrà, essendo allora considerato dai tribunali del paese come rappresentante dell'erede, od eredi, per i quali sarà l'unico responsabile.

Art. 5. Se apparissero debiti o pendessero questioni riguardanti solamente una parte dell'eredità, potrà, decorso un anno, e compiuti i requisiti dell'art. 3°, eseguirsi la disposizione dell'articolo antecedente, riguardo la parte liquida e non contestata, dell'eredità, fatto il deposito pubblico di somma corrispondente all'importanza del debito, o questione pendente, o riservato l'oggetto che vi ha dato luogo.

Art. 6. Se morisse uno straniero, domiciliato al Brasile, nelle circostanze dell'art. 2° di questo Regolamento, in luogo dove non esiste Agente consolare della sua nazione, il *Giudice dei defunti e assenti* procederà al ricupero ed all'inventario dell'eredità in presenza di due testimoni validi della nazionalità del defunto, e, in mancanza di questi, in presenza di due negozianti o proprietari di fiducia, e quelli o questi saranno gli amministratori e liquidatori della eredità finchè si provveda circa il destino del prodotto di essa, liquido e non controverso.

Art. 7. Nel caso dell'articolo antecedente, il Giudice dovrà rimettere dentro 15 giorni dacchè ebbe notizia della morte di qualche straniero nel suo distretto, nelle circostanze dell'art. 3°, al Ministro degli affari esteri, con la fede di morte, una informazione circa l'età, residenza, luogo di nascita, professione, e ciò che consta circa i beni e i parenti del medesimo straniero, affinchè il detto Ministro s'intenda con la Legazione, o Agente consolare rispettivo, riguardo alla destinazione del prodotto liquido dell'eredità.

Art. 8. Nè l'Agente consolare, nè gli Amministratori, nel caso dell'art. 6°, potranno pagare debito alcuno del defunto, senza l'autorizzazione del Giudice, che non ordinerà pagamenti senza di aver prima udito l'Agente consolare, o gli Amministratori.

Si eccettuano le spese del funerale, le quali saranno tosto autorizzate dallo stesso Giudice, se è possibile, o dall'autorità di polizia del distretto, in relazione all'importanza dell'eredità.

Art. 9. Quando lo straniero defunto fosse stato socio di qualche società commerciale, o avesse creditori commercianti di somme di qualche importanza, si deve procedere nella forma degli articoli 309 e 310 del codice di commercio. Al *Giudice degli assenti* e al rispettivo Agente consolare solamente competerà raccogliere la quota liquida che rimanesse spettante alla eredità. L'Agente consolare potrà pertanto nei termini di detti articoli, richiedere quei provvedimenti che crederà in vantaggio della medesima.

Art. 10. Nei casi in cui, secondo l'art 6° di questo Regolamento, fossero nominati degli amministratori della eredità giacente di stranieri, essi percepiranno, se lo richiedono, la commissione che le leggi dell'Impero avessero stabilito per i curatori di simile eredità; e gli emolumenti del Giudice saranno calcolati nel medesimo modo.

Art. 11. Quando morisse un Agente consolare straniero, la sua eredità, sarà raccolta nel medesimo modo con cui lo sono quelle dei membri del Corpo diplomatico; eccetto se l'Agente consolare avesse esercitato alcuna industria nel paese, perchè, in questo caso, si procederà secondo la regola generale.

Art. 12. Naufragando un bastimento straniero sulle coste del Brasile, in luogo dove vi sia Agente consolare della rispettiva nazione, potrà questi praticare tutto quanto giudicherà conveniente per il salvataggio del bastimento medesimo, dei suoi attrezzi e carico, salvo l'intervento delle autorità territoriali per soccorrere i naufraghi, mantenere l'ordine, garantire gl'interessi tanto dei proprietari dello scafo e del carico, come quelli delle finanze pubbliche per la legalità dell'inventario, autenticità degli oggetti naufragati, loro deposito in dogana, e per tutti gl'incidenti che possono rendere sospetta la condotta del capitano, pilota, o qualche altro conduttore del bastimento.

Art. 13. Gli Agenti consolari stranieri eserciteranno l'autorità di giudici e arbitri nelle questioni relative ai salari dell'equipaggio, e in tutte le questioni civili che insorgessero fra i loro connazionali che lo compongono, fra i capitani di diversi navigli della loro nazione, e nelle cause di commercio fra i loro concittadini, quando questi non preferiscano ricorrere alle autorità dell'Impero, e non si trovino coinvolti in tali questioni diritti di qualche abitante dell'Impero, di diverse nazionalità.

Art. 14. Agli Agenti consolari appartiene prendere conoscenza, secondo i loro regolamenti, dei delitti commessi a bordo dei navigli della loro nazione da individui dell'equipaggio, gli uni contro gli altri, durante il viaggio, purchè nè l'offensore nè l'offeso siano sudditi dell'Impero; perchè in tal caso, nonostante facessero parte del medesimo equipaggio, competerà esclusivamente alle autorità territoriali la conoscenza di tali delitti.

Art. 15. Quando i bastimenti mercantili stranieri si trovano in qualsiasi porto del Brasile, la giurisdizione criminale e di polizia dei rispettivi Agenti consolari non si estenderà ai delitti gravi, o che per qualsiasi modo possano perturbare la tranquillità pubblica, od offendere particolarmente qualsiasi abitante del paese.

Art. 16. Gli Agenti consolari stranieri saranno assistiti, dietro loro richiesta, dalle competenti autorità territoriali, non solo quando avessero necessità dell'intervento e appoggio di esse per l'esercizio delle loro funzioni a bordo di detti bastimenti; ma pure quando richiedessero l'arresto e consegna dei marinai e soldati che da quelli disertarono, o dai legni di guerra, rimanendo i medesimi Agenti consolari obbligati per le spese che tali individui facessero nelle prigioni.

Art. 17. Gli Agenti consolari stranieri sono soggetti, negli affari civili e nei delitti individuali che commettessero, alla giurisdizione delle

autorità dell'Impero, sia che si tratti di un affare che loro sia direttamente relativo, sia che appartenga ad altri; e si rende il loro intervento necessario come per un semplice particolare, usando, però, verso i medesimi Agenti, tutte le attenzioni solite nel fôro, quando le citazioni e intimazioni si dirigono a persone che esercitano cariche pubbliche di elevata categoria, e dando loro posto, non essendo rei in materia criminale, al lato dell'autorità o Presidente del tribunale davanti al quale dovessero comparire, salvo quando fossero negozianti, o esercitassero qualche altra industria nel paese, e versi la questione su oggetto del loro commercio o industria; perchè in questo caso si deve osservare verso di loro il medesimo procedimento che per qualsiasi altro individuo.

Art. 18. Solamente nei delitti che commettessero come commercianti, o in quelli di gravità tale che non ammettono cauzione (*fiança*) si potrà procedere all'arresto di un Agente consolare, senza l'autorizzazione del Governo imperiale, il quale lo farà giudicare dal tribunale competente, quando in ragione delle circostanze da cui il delitto è accompagnato, o per altro motivo plausibile, crederà di non dovere consegnare il medesimo Agente al Governo del quale è suddito perchè lo faccia giudicare, o che non basti espellerlo dall'impero, o ritirargli l'*exequatur*.

Art 19. Gli archivi, documenti e corrispondenza ufficiale dei Consolati e Vice-consolati stranieri sono esenti da perquisizioni e da ogni qualsiasi investigazione ed esame da parte delle autorità dello Impero. In caso d'arresto o di espulsione di un Agente consolare senza che vi sia chi lo sostituisca sul posto, i detti archivi, documenti e corrispondenza debbono essere scrupolosamente conservati dopo essere stati sigillati dal detto Agente e dalla prima autorità giudiziaria che risiede nella località

Art. 20. I Brasiliani che eserciteranno le funzioni di Consoli o Vice-consoli stranieri nel Brasile, non lasceranno per questo di essere interamente soggetti alla giurisdizione ordinaria del paese; e saranno processati e puniti dai loro tribunali sempre che commetteranno alcun crimine, qualunque sia la sua gravità. Tali funzioni pure non li esentano dagli incarichi pubblici e dal servizio della Guardia Nazionale, quando per motivi speciali non ottengano l'esenzione o dispensa da esso.

Art. 21. Le case in cui risiedono gli Agenti consolari stranieri non godono del diritto di asilo, nè possono essere ostacolo all'esecuzione di citazioni, arresti e di qualsiasi mandato della giustizia del paese, osservati i debiti riguardi e le garanzie e formalità stabilite dalle leggi.

Art. 22. Un decreto del Governo designerà i punti dell'Impero in cui sono o saranno ammessi Agenti consolari.

Art. 23. Le disposizioni degli articoli 1, 13, 14, 16, 18 e 19 di questo Regolamento non saranno ammesse in favore di quegli Agenti consolari, e sudditi di nazioni nelle quali gli Agenti consolari e sudditi brasiliani non avessero reciprocità di trattamento. Il Governo imperiale dichiarerà quale o quali di quelle disposizioni devono, per simile motivo, cessare di avere esecuzione.

Art. 24. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 solamente avranno vigore riguardo agli Agenti consolari e sudditi di una nazione dopo che, in virtù d'accordo, sia stabilita la reciprocità per mezzo di uno scambio di note, e ne sia, per conseguenza, ordinata la esecuzione, riguardo a quella nazione, per decreto del Governo.

Palazzo di Rio de Janeiro, l'8 novembre 1851.

PAOLINO JOSÈ SOAREZ DE SONZA.

(*Allegato* B).

(*Traduzione*).

DECRETO *n. 10217 del 30 marzo 1889, pubblicato nel* Diario official *dell'Impero del Brasile n. 92, anno XXVIII, del 4 aprile 1889, che applica alle successioni dei sudditi italiani morti nel Brasile le disposizioni del decreto n. 855, dell' 8 novembre 1851, secondo il disposto dell'art. 24 del decreto stesso.*

Ordino che le disposizioni del decreto n. 855 dell'8 novembre 1851, secondo dispone il suo art. 24, siano applicate dal 1° giugno in poi alle successioni dei sudditi italiani morti al Brasile, nella forma stabilita dallo stesso articolo.

Rodrigo Augusto da Silva, del Mio Consiglio, Senatore dell'Impero, Ministro e Segretario di Stato degli affari esteri, ne resti inteso e lo faccia eseguire.

Palazzo di Rio Janeiro, 30 marzo 1889, 68° dell'Indipendenza e dell'Impero.

Con la rubrica di S. M. l'Imperatore.

RODRIGO A. DA SILVA.

Il Numero **MMMCCCXLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 febbraio 1888, col quale venne accordato al comune di Mesagne di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Veduta la deliberazione 29 novembre prossimo passato di quel Consiglio comunale, con cui si è ridotto, pel 1889, il detto massimo a lire 150, eccedente ancora il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 15 dicembre successivo della Deputazione provinciale di Lecce, che approva quella succitata del comune di Mesagne;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Mesagne di applicare nel 1889 la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta (L. 150).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCXLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 20 maggio 1888, col quale si autorizzò il comune di Conegliano ad applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 75;

Veduta la deliberazione del 21 febbraio 1889 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo anche nel corrente esercizio;

Veduta la deliberazione 21 marzo 1889 della Deputazione provinciale di Treviso, che approva quella succitata del comune di Conegliano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Conegliano di mantenere nel 1889 la tassa di famiglia col massimo di lire settantacinque (L. 75).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCXLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 6 dicembre 1888 e 17 gennaio 1889 del Consiglio comunale di Ranzi Pietra, con le quali si è stabilito di elevare, per un sessennio, a lire 80 il massimo della tassa di famiglia, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 7 marzo 1889 della Deputazione provinciale di Genova, che approva quella succitata del comune di Ranzi Pietra;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato doversi limitare l'autorizzazione ad un triennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Ranzi Pietra di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta (L. 80), durante il triennio 1889-91.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCXLVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal comm. prof. Domenico Berti per ottenere che la Scuola normale femminile pareggiata da lui istituita in Torino, fosse eretta in Ente morale, e ne venisse approvato lo Statuto organico;

Considerato che l'anzidetta scuola, aperta per iniziativa del prof. Berti nel 1850 a cura di una privata associazione per la istruzione gratuita delle allieve maestre, andò sempre crescendo in importanza, di guisa che nell'anno 1884 meritò di essere pareggiata alle Scuole normali dello Stato, avendo perciò facoltà di conferire patenti magistrali alle sue allieve;

Che nel fine di assicurare meglio le sorti dello Istituto dandole la personalità giuridica, il Ministero della Pubblica Istruzione, alla condizione di mantenervisi il corso degli studi normali, e di aggiungere ad esso un corso tecnico teorico pratico di pedagogia frôbeliana, ha promesso di concedere, in aumento alle rendite di cui l'Istituto dispone, l'annua somma di lire dodicimila;

Che, oltre a ciò, la scuola stessa ha l'annuo reddito di L. 500 corrispondente al capitale di lire diecimila;

Che il municipio di Torino, oltre alla concessione del casamento, ha deliberato con la debita approvazione della Deputazione provinciale in favore dell'Istituto l'annua somma di lire duemila;

Che la scuola per i mezzi dei quali dispone, essendosene assicurata l'esistenza, trovasi nelle condizioni richieste per essere eretta in Ente morale;

Che il relativo Statuto organico, sul quale diè voto favorevole il Consiglio scolastico provinciale di Torino, risponde al fine cui la scuola deve mirare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola normale femminile pareggiata, istituita in Torino nell'anno 1850 per iniziativa del comm. prof. Domenico Berti, è eretta in Ente morale,

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della scuola stessa, annesso al presente decreto, composto di 10 articoli e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO *organico della Scuola normale femminile pareggiata in Torino.*

Art. 1.

La Scuola normale femminile pareggiata, istituita in Torino nell'anno 1850 per iniziativa del benemerito commend. prof. Domenico Berti, dalla Società femminile di gratuito insegnamento per le aspiranti maestre, è eretto in Ente morale con la denominazione « Domenico Berti ».

Art. 2.

Nella scuola suddetta sarà mantenuto intiero il corso dell'insegnamento normale, e vi si aggiungerà un corso teorico-pratico di pedagogia per formare maestre e direttrici di giardini d'infanzia.

Art. 3.

La scuola deve conformarsi alle leggi ed ai regolamenti che governano le Scuole normali.

Art. 4.

I mezzi con cui la scuola si mantiene, consistono:

a) Nel fondo di cassa di lire 10,000 corrispondenti all'annuo reddito di lire 500.

b) Nella sovvenzione annuale di lire 12,000 concedute dal Ministero della pubblica istruzione.

c) Nel concorso per parte del municipio di Torino della somma annuale di lire 2000 e nella concessione di un conveniente locale.

d) Nella minervale che debbono pagare le alunne che frequentano la scuola.

Art. 5.

La Scuola normale ha un Consiglio di direzione composto del presidente e di quattro consiglieri.

Il presidente e uno dei consiglieri sono nominati dal Re su proposta del Ministero della pubblica istruzione e un altro viene nominato dal Consiglio scolastico provinciale.

Sono pure consiglieri il presidente del Consiglio provinciale amministrativo ed il sindaco di Torino.

Però il prof. Domenico Berti, fondatore della scuola, sarà presidente a vita.

Il Consiglio sceglie il vice-presidente.

È data facoltà al Consiglio così costituito di aggregarsi la direttrice della scuola che avrà solo voto consultivo.

Art. 6.

Il presidente convoca la Direzione, la presiede e ne dirige i lavori.

Cura l'eseguimento delle deliberazioni; firma la corrispondenza; sorveglia l'andamento della scuola; provvede al pagamento delle spese coll'emissione dei mandati in conformità del bilancio e delle deliberazioni.

Art. 7.

La Direzione delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e provvede su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione dello Ente, l'uso delle rendite e su quanto riguarda l'istruzione attenendosi ai vigenti regolamenti.

Art. 8.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono ogni anno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 9.

La nomina o conferma della direttrice e del personale insegnante della Scuola normale è di spettanza della Direzione, conformemente alle disposizioni di un regolamento, da pubblicarsi entro un anno, dalla data d'oggi e da approvarsi dal Consiglio scolastico provinciale.

Art. 10.

Qualora le rendite dell'Ente, prelevate tutte le spese, presentino un'eccedenza, questa verrà convertita in aumento del patrimonio e anche in premi alle migliori alunne.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Con R. decreto del 28 marzo 1889:

Schiani Carlo, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per motivi di salute.

Iannucci Luigi, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per avanzata età.

Con R. decreto dell'11 aprile 1889:

Vallisneri cav. Diego, ispettore di 1° grado di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per motivi di salute.

Guarini Filippo, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per avanzata età.

Lombardo Felice, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per motivi di salute.

Carbone Massimiliano, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Lombardi cav. Giuseppe, Donato cav. Salvatore, ispettori di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, promossi alla 1ª classe nello stesso grado (L. 5000).

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

Sangiovanni Giacomo Gaetano, Buffoni cav. Antonio, ispettori di 2° grado di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, promossi alla 1ª classe nello stesso grado (L. 4000).

Odorisio Casimiro, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato ispettore di 2° grado di 2ª classe (L. 3500).

Muratorio dott. Orazio, vice-ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 21 aprile 1889:

Comentale Vincenzo, ispettore di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa, per motivi di salute.

Vico Michele, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per avanzata età.

Lillo Pietro, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per avanzata età.

Fontana Ermanno, Malagoni Federico, Mazzuca Emilio, Catozzi Vincenzo, Civoiari Naborre, Volpe Pietro, Quaglia Augusto, Omodeo Salè Pietro, Roncali Federico, Gatti Vincenzo, Degli Uberti Vincenzo, Mazza Giorgio, La Porta Giuseppe, Carli Augusto, Battaglini Gennaro, Urso Beniamino, Solari Francesco, Colli Luigi, Pianelli Francesco, Cerchi Gioacchino, Carolei Pasquale, Pirrò Giuseppe, Caruso Filippo, Avallone Francesco, Muto Vincenzo, Silvagni Romeo e Panozzo Giacomo, delegati di 4ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, promossi alla 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 22 aprile 1889:

Orsatti dott. Nicola, vice ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, accettate le dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 28 aprile 1889:

Balsimelli Ernesto, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per motivi di salute.

Con R. decreto del 9 maggio 1889:

Battirelli Mercuri cav. Gaetano, ispettore di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, per avanzata età.

Pisano dott. Gaetano, vice-ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, accettate le dimissioni dall'impiego.

Lauricella dott. Nicolò, Greco Antonino, Nocera Giuseppe, Anaclerio

Silvio, Birondi Angelo, Cocchi Luigi Antonio, Bernardi Alberto, Chicca Alberto, Bertucci Francesco, De Sanctis Vincenzo, Bianchi Vincenzo, Rabottini Luigi, De Sanctis Tommaso, Ganzerla Achille, Tellini Dario, Viviani Melchiorre, Gavasci Enrico, Suriani Gio. Battista, Passalacqua Giovanni, Rossi Giuseppe, Marroni Narciso, Corabi Domenico, alunni di 2ª categoria nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominati delegati di 4ª classe (L. 1500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 19 maggio 1889:

Fanti Michele, pretore già titolare del mandamento di Avezzano, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 16 maggio corrente, continuandosi a lasciare per lui vacante il mandamento di Gissi.

Collino Eugenio, pretore già titolare del mandamento di Villafranca di Piemonte, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri otto mesi dal 1° giugno 1889, con l'assegno della metà dello stipendio, continuandosi a lasciare per lui vacante il mandamento di Mandas.

Gentile Giovanni, pretore del mandamento di Terranova di Sicilia, è collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di salute, per sei mesi dal 1° maggio corrente, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Terranova di Sicilia.

Lagorio Ettore, vice pretore presso la Pretura urbana di Bologna, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, per mesi sei dal 1° giugno 1889.

Pallavidino Felice, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Alessandria.

Gambale Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Montemarano.

Mossi Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Castelnuovo Scrivia.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreto ministeriale del 16 maggio 1889:

Procacci Gaetano, vice cancelliere della Corte d'appello di Roma, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° giugno 1889.

Con decreti ministeriali del 24 maggio 1889:

De Piro Federico, vice cancelliere della Corte d'appello di Roma, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Procura generale presso la Corte di Cassazione di Roma, coll'attuale stipendio di lire 2500.

Ranieri Francesco Maria, vice cancelliere della Corte di appello di Roma, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Procura generale presso la Corte di cassazione di Roma, coll'attuale stipendio di lire 2500.

Con decreti ministeriali del 25 maggio 1889:

Pestarino Domenico, cancelliere della Pretura di Tonco, è sospeso dall'ufficio, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, a decorrere dal 1° giugno 1889, per abusiva assenza dall'ufficio e per negligenza nell'adempimento dei doveri della carica.

Italiano Ferdinando, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Roma, coll'annuo stipendio di lire 2500.

D'Ortenzio Raffaele, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Teramo, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Roma, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Perolo Domenico, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Roma, è nominato reggente il posto di vice cancelliere alla stessa Corte d'appello, coll'annuo stipendio di lire 2200.

De Angelis Aristide, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Roma, coll'annuo stipendio di lire 1600 cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Ponce De Leon Edoardo, vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Giaccari Antonio, vice cancelliere della Pretura di Frascati, è tramutato alla Pretura del 2° mandamento di Roma, a sua domanda.

Sartoris Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Zogno, è tramutato alla Pretura di La Morra, coll'incarico di reggere quella cancelleria durante l'assenza del titolare.

Mostacciolo Angelo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Vallo della Lucania, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Avellino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Massa Enrico, sostituto della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Liberatore Vincenzo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Vallo della Lucania, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Bielli Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura di Castellone al Volturno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

D'Ecclesiis Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura di Agnone, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Pagnani Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Napoli, è nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Potenza, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Bonfatti Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Roma, è nominato vice cancelliere della Pretura di Schio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Setragno Enrico, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato vice cancelliere della Pretura di Savigliano, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Gianotti Cesare, vice cancelliere della Pretura di Savigliano, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° giugno 1889, al signor:

De Jennis Vincenzo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Chieti.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° giugno 1889, ai signori:

Borghesi Pompilio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Ancona;

Colafati Giovanni, vice cancelliere della Pretura di San Vito dei Normanni;

Egidi Filippo, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Piovesan Luigi, vice cancelliere della Pretura di Badia nel Polesine;

Ferrari Luigi, vice cancelliere della Pretura di Avezzano;

Vidalis Giammaria, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Giuliani Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Corigliano Calabro;
Solinas Antonio, vice cancelliere della Pretura di Fonni;
De Paoli Giovanni, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Chiavari;
Manganelli Edoardo, vice cancelliere della Pretura urbana di Milano;
Fioretto Giovanni, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Venezia;
Osti Alfonso, vice cancelliere della Pretura di Modena (Campagna);
Volpi Silvestro Paolo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Milano;
Tanchis Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Dorgali;
D'Andrea Enrico, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Melfi;
De Stefano Gennaro, vice cancelliere della Pretura di Alvito;
Formigli Luigi, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Firenze.

Con decreto ministeriale del 28 maggio 1889:

Foderaro Tommaso, vice cancelliere della Pretura di Tiriolo, è applicato temporaneamente alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato N. 4580, intestato all'ex-militare Fantauzzi Giuseppe di Vincenzo, per l'annua pensione vitalizia di riassoldamento con premio di lire 300, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, qualora non siano state fatte opposizioni, nè il certificato sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, 18 maggio 1889.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: *L'Amministratore*
NOVELLI.

2

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 39617 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1000, al nome di *Sacchi* Federico Giacinto di *Antonio*, minore, sotto l'amministrazione del di lui genitore, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Sacco* Federico-Giacinto di *Giuseppe-Antonio*, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 31 maggio 1889

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 849206 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 2000 al nome di Zavattieri Carmela di Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata a Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zavitteri Carmela di Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione del padre domiciliata a Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 31 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 35889 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40 annue, al nome di Galliano *Amalia, Luigia, Idda* e Graziella fu Giuseppe, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Clementina Marazzani, domiciliata in Ceva (Cuneo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galliano *Giovanna* Enrichetta-Concessa-Amalia, *Margherita*, Francesca-Luigia, *Ida* e Graziella fu Giuseppe, minori, ecc. ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non siano state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° giugno 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 4 giugno 1889.

Il Barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6;

Barometro a mezzodì	=	757, 4
Umidità relativa a mezzodì	=	43
Vento a mezzodì		Nord.
Cielo a mezzodì		1/2 coperto.
Termometro centigrado massimo	=	25°, 9
Termometro centigrado minimo	=	13°, 8

4 giugno 1889.

Europa pressione alquanto bassa Sudest e Italia, generalmente elevata altrove; Costantinopoli 756; Brettagna 769; Arcangelo 770. Italia 24 ore: barometro alquanto disceso Italia inferiore, pioggie temporal continente. Venti quarto quadrante generalmente deboli; temperatura diminuita. Stamane cielo sereno estremo Sud, coperto piovoso versante Adriatico, nuvoloso altrove. Venti freschi quarto quadrante. Barometro 760 Nord; 758 Siracusa, Roma, Budapest; 757 Lecce. Mare calmo mosso. Probabilità: ancora venti deboli freschi quarto quadrante; cielo vario con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 4 Giugno 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; Disposizioni dichiarative circa la durata in ufficio del presidente e dei vice-presidenti del Senato.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Svolgimento di proposte di legge.

VACCHELLI svolge una proposta di legge da lui presentata insieme al deputato Luigi Ferrari per provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai.

Confida che il Ministero e la Camera faranno buon viso a questa

proposta, già altra volta presentata; e prega che sia presa in considerazione.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, nota che il Governo non ha presentato un disegno di legge per ragioni finanziarie. Consente che questa proposta sia presa in considerazione, con riserva però delle osservazioni che si crederà poi in debito di fare.

(Questa proposta di legge è presa in considerazione).

VACCHELLI chiede che la sua proposta di legge, essendo già allo stato di relazione, sia rimessa allo studio della stessa Commissione che l'esaminò altra volta.

IMBRIANI svolge una proposta di legge presentata da lui e dai deputati Bovio, Cafiero, Panunzio e Lazzaro, per fornire di acque salubri la regione pugliese.

Nota l'importanza di questa proposta di legge destinata a provvedere ai bisogni di una regione che comprende tre provincie e un milione di abitanti, che difetta in modo assoluto di acqua, e che è esposta a terribili pericoli in caso di epidemia. Nota altresì che sarà lievissimo il carico finanziario che verrà allo Stato, e spera che la Camera voglia prendere in considerazione il suo disegno di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice di essere obbligato a chiedere che la proposta dell'onorevole Imbriani non sia presa in considerazione, trattandosi di una questione che risale al 1830, e visto che molte disposizioni legislative furono prese in questi ultimi anni al fine di facilitare ai comuni e alle provincie il mezzo di provvedere a bisogni di questo genere: la legge, infatti, del 1887 accorda prestiti al tre per cento; cioè fa ai comuni condizioni migliori di quelle chieste dall'onorevole Imbriani.

Non v'è dunque bisogno di una legge speciale per le Puglie: e aggiunge che la provincia di Bari sola si oppose a una concessione di acque caldeggiata da quelle di Foggia e di Lecce. Insiste quindi nel pregare la Camera di non prendere in considerazione il disegno di legge.

BACCARINI dice che il disegno di legge importerebbe una spesa almeno di 80 milioni, e quindi crede che sia difficile ottenerne l'attuazione. Però raccomanda al Governo di studiare la questione che è grave sotto ogni aspetto.

IMBRIANI replica al presidente del Consiglio, riconoscendo che le leggi da lui ricordate provvedono prestiti ai piccoli e grossi comuni, ma sostenendo che, data l'eccezionalità di cose esistente per tutta la regione pugliese, occorre una legge speciale. Quindi mantiene la sua proposta.

CRISPI, presidente del Consiglio, ripete che il Governo si è interessato fino da alcuni anni addietro alla questione delle acque nella regione pugliese, e che fino dal 29 gennaio di quest'anno, la provincia di Bari, distaccando i suoi interessi da quelli di Foggia e di Lecce, domandò una speciale concessione per fornire le acque: e dichiara che quando la provincia di Bari presenti un programma concreto, il Governo provvederà secondo giustizia.

Intanto però le provincie di Foggia e di Lecce insistono che si comincino i lavori per la concessione di acque per esse approvate fino dal 14 gennaio.

IMBRIANI torna a dire che non vuole immischiarsi di concessioni che sono, per lo più, affari lunghi, e persiste nella sua domanda.

PETRONI dice che, se avesse conosciuta la domanda dell'onorevole Imbriani, l'avrebbe di gran cuore firmata e chiede ora che sia presa in considerazione. Però deve protestare contro ogni allusione ad affari loschi fatta dall'onorevole Imbriani.

IMBRIANI, per fatto personale, dice che non volle alludere ad alcuno, ma ha parlato in genere, per un grande interesse, e nulla importandogli di concessioni, di società, o di altro.

PRESIDENTE mette ai voti la presa in considerazione del disegno di legge dell'onorevole Imbriani.

(Non è approvata).

Discussione del bilancio della pubblica istruzione.

GABELLI esordisce col notare che troppo si pretende della nostra scuola elementare nata ieri, e nella quale i bambini per soli tre anni non passano in media che due ore del giorno; di maniera che sul loro carattere esercita ancora la massima influenza la famiglia. Tuttavia ritiene che la scuola, se non può dare quello che si pretende da essa, possa tuttavia dare più di quello che dà, purchè si applichino le leggi esistenti e si modifichino secondo i dettami dell'esperienza.

Secondo l'oratore, quindi, oltre a essere rigorosi nell'osservanza della legge sull'obbligatorietà dell'insegnamento, converrebbe poi, per limitarsi a quelle riforme che non esigono aumento di spesa, estendere la durata della istruzione, rendendo obbligatorio anche il corso superiore dov'è già istituito; assicurare le sorti degli insegnanti, rendendo uniforme il procedimento della loro elezione, e sottraendo la elezione stessa ai comuni; migliorare l'istruzione dei maestri non ammettendo alla scuola normale se non quei giovani che abbiano frequentato qualche scuola secondaria. (Bene!).

BACCELLI GUIDO a nome anche di parecchi colleghi esprime la opinione che sia contraria alle leggi in vigore la istituzione di una scuola superiore d'igiene, non potendosi considerare la scuola istessa come un insegnamento complementare.

Col procedimento adottato non solo si sono violate le norme legislative consacrate in numerosi precedenti, ma si è sottratta la istituzione al duplice sindacato delle Facoltà universitarie e del Parlamento.

Aggiunge che il regolamento delle scuole fu fatto non sopra proposta delle Facoltà, com'è prescritto, ma sulla proposta del direttore della Sanità che non è nemmeno un funzionario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Passa indi in rassegna le numerose violazioni di legge che si incontrano in quel regolamento, derivandone che la scuola superiore d'igiene è una scuola privilegiata. Confida quindi che il ministro della pubblica istruzione riconoscerà la necessità di rimettersi nella via della legge, sopprimendo un monopolio offensivo dei diritti e dell'amor proprio degli insegnanti d'igiene (Bene!).

CRISPI, ministro dell'interno, dice che essendosi manifestato il bisogno di buoni medici ed ingegneri igienisti per il servizio sanitario, prima ancora che fosse approvata la legge sanitaria del 22 novembre 1888, egli e l'onorevole Coppino, con decreto 27 novembre 1887, istituivano la scuola superiore d'igiene. Ora trova strano che due bilanci si siano discussi senza che nessuno abbia trovato a ridire su quella che è quasi una scuola privata dipendente dal Ministero dell'interno, e che non può essere regolata dalle leggi sulla pubblica istruzione perchè non accorda diploma. Perciò crede che la creazione di quella scuola sia perfettamente legale.

Spera che la Camera non vorrà lasciarsi affascinare dalla parola dell'onorevole Baccelli sulla questione di fatto; si tratterà in seguito della questione di diritto.

BACCELLI dichiara che questa volta la Camera non sarà certo impressionata dal fascino della sua parola, come ha detto il presidente del Consiglio. Insiste poi sulla questione delle date, dimostrando come la scuola superiore d'igiene sia stata stabilita con decreto dell'8 luglio 1888. L'onorevole Coppino non aveva stabilito che un incarico d'ingegneria sanitario annesso all'istituto d'igiene.

CRISPI, presidente del Consiglio, insiste nel dimostrare che la scuola di perfezionamento per l'igiene fu istituita con decreto 27 novembre 1887.

COPPINO dice che senza dubbio il decreto porta la data del 27 novembre 1887. Distingue poi la quistione di sostanza da quella di forma.

Stando alla quistione di forma si può osservare che il Regolamento dell'8 luglio 1888 allarga abbastanza il concetto stabilito nel decreto del 27 novembre 1887, e l'allarga tanto da fondare quasi un istituto universitario fuori dell'università.

Riconosce infine che la legge Casati, sebbene non nella proporzione voluta dall'onorevole Baccelli, pure in qualche modo è stata offesa.

Al disopra però di questa questione di forma vi è quella di sostanza, cioè di salvare una istituzione utile, di metterla in regola con la legalità; il che agevolmente si può fare.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che non ha inteso esaurire la quistione, ma soltanto stabilire alcune date.

Crede che la questione non debba essere trattata ora e prega la Camera di affrettarsi perchè altrimenti si sarà nella necessità di dover votare l'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE crede che questa questione vada riservata all'art. 23.

BONGHI non è di questa opinione, perchè crede opportuno esaminare ora l'argomento.

PRESIDENTE replica, mostrando la convenienza di rimandare la discussione su questo argomento all'art. 23.

(Così resta stabilito).

FLORENZANO dimostra come, contrariamente a quanto ha asserito qualche oratore, in Italia non si spende per la pubblica istruzione più che in altri paesi civili.

Anzi in Italia lo Stato non spende per la pubblica istruzione più di 29 milioni, mentre in Austria si spendono 35 milioni, 130 in Inghilterra, 147 in Francia.

Bisogna vedere piuttosto se questi danari sono bene spesi, bisogna vedere quale influenza abbia la scuola sulle carriere ed in generale sulla vita.

Gli studi superiori non preparano in genere che disillusioni, e lo provano le migliaia di spostati, che tuttodì vediamo muniti di lauree e di diplomi affannarsi per avere un piccolo impiego.

È un male elevare la cultura? Certo che no, ma bisogna dare ad ogni classe sociale la cultura che più le compete; alla classe media bisogna dare una cultura media, alla classe dirigente una cultura superiore.

Il Governo che concretasse un nuovo indirizzo degli studi sarebbe benemerito del paese, ma questo nuovo indirizzo dovrebbe essere completo ed armonico e non ristretto al solo insegnamento secondario.

E prima di tutto bisogna pensare alla scuola elementare ed anche al giardino d'infanzia.

Colmata questa lacuna si potrebbe pensare alla scuola secondaria e specialmente alla normale; vorrebbe l'oratore che si restringessero i fondi ad essa destinati, perchè è un semenzaio di maestri e maestre superiori al bisogno.

Vuol dire qualche parola sulla scuola tecnica che si vuole abolire, e si maraviglia che mentre si vogliono abolire le scuole tecniche si propongano spese per l'istituzione di nuove scuole tecniche.

Trova in generale nel bilancio delle strane anomalie: un eccesso di cose inutili; un difetto di cose utili; un'eccedenza di commissioni, e scarsissimi fondi, due mila lire, per esempio, per concorso ai musei comunali di tutto il Regno.

Fa voti perchè la spesa che lo Stato sostiene per l'istruzione pubblica valga ad elevare il livello della cultura generale.

FINOCCHIARO APRILE. In materia d'istruzione pubblica gli sembra che più delle minute ricerche sull'ordinamento dei servizi, e sulle spese che vi corrispondono, sia opportuno un diligente esame degli effetti di tutti questi servizi sulla cultura generale; è a questo esame che soprattutto si interessa il paese.

Fa voti perchè il ministro rivolga la sua attenzione a studiare il radicale riordinamento dell'Amministrazione centrale; sicchè i pubblici servizi siano diretti da persone tecniche di competenza riconosciuta.

Non è d'accordo con l'onorevole Gabelli, il quale vorrebbe che il servizio dell'istruzione primaria rimanesse presso a poco quale esso è al presente, e che non si pensasse ad avocarla allo Stato. Oramai sono molti nella Camera coloro che pensano che lo Stato non possa efficacemente esercitare la sua funzione educatrice, se prima non pensi ad avocare a sè tutta l'istruzione primaria.

Ha sentito che l'onorevole ministro prepara un disegno di legge; e sebbene non corrisponda interamente ai suoi ideali, pur egli lo considera come un primo passo verso la soluzione del problema, e sarebbe lieto se fosse presto presentato al Parlamento.

Parlando dell'ispettorato raccomanda al ministro di preferire nelle nuove nomine i concorsi per esami a quelli per titoli.

Del grave argomento dell'istruzione femminile dirà poche parole. Ricorda al ministro le promesse che egli fece l'anno scorso di presentare un disegno di legge per provvedere alla trasformazione dei collegi di Maria in Sicilia in istituti pubblici educativi: spera che questo disegno di legge sarà presto presentato. Raccomanda al ministro di provvedere alla istituzione a Palermo di una scuola superiore di magistero femminile come quelle di Roma e Firenze.

Non parlerà dell'istruzione secondaria, poichè confida che la Camera esaminerà il disegno di legge per il riordinamento di essa, quando riprenderà i suoi lavori. Raccomanda al ministro di studiare l'importante argomento della scuola complementare. Intanto però vorrebbe che si provvedesse alle condizioni degli insegnanti degli istituti secondari comunali e provinciali, divenuti governativi.

Fu presentato un disegno di legge su questo argomento nella scorsa sessione; prega il ministro di ripresentarlo, perchè potrebbe essere ripreso allo stato di relazione.

Legge le parole pronunziate dal ministro riguardo alla questione degli assegni fatti dal generale Garibaldi alle università siciliane, e lo prega di iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1890 e 1891 almeno la prima rata.

Quanto all'insegnamento superiore fa osservare quale selva intricata di regolamenti, spesso contraddittori si sia formata intorno alla legge Casati.

È bene che il Parlamento risolva le gravi questioni a cui quella confusione ha dato luogo, almeno per quanto riguarda l'istituzione di alcune cattedre per decreto Reale nelle Facoltà di giurisprudenza, ed il riordinamento di quelle Facoltà.

Conchiude invitando il ministro a non trascurare il carattere politico del Ministero della pubblica istruzione. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

FAVALE non può accettare che si dica che i voti unanimi della Camera sono per l'avocazione allo Stato della istruzione primaria.

Egli e molti suoi amici sono assolutamente contrari a questa avocazione, della quale accenna ai gravi inconvenienti. (Approvazioni).

Comunicasi una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica questa domanda d'interpellanza del deputato De Zerbi:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro della marina sulla fornitura del ghiaccio a Massaua ».

BRIN, ministro della marina, dirà domani se e quando potrà rispondere.

NASI annunzia che d'accordo con l'onorevole Fulci ha convertito in interrogazione la sua interpellanza.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, è pronto a rispondere subito.

NASI svolge questa interrogazione presentata da lui e dall'onorevole Fulci:

« I sottoscritti domandano di interrogare l'onorevole ministro guardasigilli sull'azione spiegata dall'autorità giudiziaria per la sottrazione di documenti al Ministero di industria e commercio ».

Vuole che si tengano distinte le due questioni, quella dell'Amministrazione del Banco di Sicilia, e l'altra della sottrazione di documenti nel Ministero di agricoltura e commercio.

Si sono fatti nomi di deputati e di senatori; è quindi necessario si sappia quali provvedimenti abbia preso l'autorità giudiziaria, e se i documenti trafugati siano già in suo potere.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde che l'autorità giudiziaria, senza preoccuparsi di quistioni amministrative, ha proceduto contro i rei, con molta solerzia, ed ha già spedito rogatorie all'autorità di Palermo e di Catania, per scoprire i colpevoli e per sequestrare il corpo del reato.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni a scrutinio segreto ed invita i segretari a numerare i voti.

(I segretari Pullè e Quartieri numerano i voti).

PRESIDENTE comunica il risultato delle votazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Favorevoli 177
Contrari 35

Disposizioni dichiarative circa la durata in ufficio del presidente e dei vice-presidenti del Senato.

Favorevoli 190
Contrari 22

La seduta termina alle ore 6,45.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Amadei — Arbib — Arcoleo — Armirotti.

Baccarini — Baccelli Guido — Balsamo — Bianchi — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Caldesi — Carmine — Carnazza-Amari — Carrozzini — Castelli — Cavalletto — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chinaglia — Cittadella — Cocco Ortu — Cojaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Compagna — Compans — Conti — Coppino — Corvetto — Costa Andrea — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco.

Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Bernardis — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — Della Valle — Del Vecchio — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Marzo — Dini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Episcopo.

Fabrizj — Faina — Falconi — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fili Astolfone — Finocchiaro Aprile — Fiorena — Fiorenzano — Fortis — Franceschini — Francica — Franchetti — Franzi — Fulci.

Gabelli — Gagliardo — Galli — Gallo — Gandolfi — Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Giampietro — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grimaldi — Guicciardini.

Indelicato — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maldini — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Mazza — Mazziotti — Mellusi — Meyer — Miceli — Mocenni — Morelli — Morra.

Narducci — Nasi — Nicolosi — Nicotera.

Oddone — Odescalchi — Orsini Baroni.

Panattoni — Panizza — Pantano — Papa — Parencilli — Pelloux — Perroni-Paladini — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pianciani — Pignatelli — Plebano — Pompilj — Prinetti — Pugliese Giannone. — Puliè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Riccio — Righi — Rizzardi — Rizzo — Romanin-Jacur — Raspolt.

Sagarriga — Salandra — Salaris — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Saporito — Sardi — Sciacca Della Scala — Seismit-Doda — Senise — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Sorrentino — Sprovieri.

Taverna — Tenani — Teti — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio.

Vaccaj — Vacchelli — Villa.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zuccaro — Zucconi.

Sono in congedo:

Alario — Alimèna — Andolfato — Angeloni — Antoci — Arnaboldi — Auriti.

Badini — Bastogi — Bertolotti — Bonardi — Boneschi — Bonfadini — Borrelli — Brunialti — Bruschettini.

Cagnola — Calciati — Calvi — Campi — Canevaro — Canzi — Carelli — Casati — Cavalieri — Cavallini — Cerruti — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Comin — Cordopatri.

D'Adda — De Renzi — De Rolland — De Simone — Di Groppello — Di Rudinì.

Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Farina Niccola — Figlia — Filopanti — Forcella — Franzosini — Frola.

Garelli — Gerardi — Gherardini — Giudici Giuseppe.

Lagasi — Lazzarini — Lugli — Lunghini.

Magnati — Maluta — Marcora — Martini Giovanni Battista — Marzin — Mascigli — Massabò — Mordini — Moscatelli.

Oliverio.

Pascolato — Patamia — Pelosini — Penserini — Picardi — Plastino.

Racchia — Raggio — Reale — Ricci Agostino — Riola — Romano — Rossi — Rubichi — Rubini.

Scarselli — Sigismondi — Simeoni — Suardo.

Tabacchi — Torrigiani — Toscanelli — Tubi.

Vayra — Velini — Vendramini — Vollaro.

È in missione:

Morana.

Sono ammalati:

Cairoli — Carboni — Cocapieller.
De Mari — Di San Giuliano.
Ferracciù — Fornaciari.
Maurogònato — Mosca.
Pavesi.
Spaventa.
Vigna.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 3. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che in seguito alla promessa fatta dall'imperatore nell'udienza del 15 maggio dei minatori, le autorità competenti ricevettero istruzioni fino dal 25 maggio di agire immediatamente per togliere le anomalie, per quanto le disposizioni di legge lo consentano, di cercare inoltre di sopprimerle e di curare che le giuste domande degli operai sieno accolte.

PARIGI, 3. — Il presidente Carnot è arrivato stamane a Calais, accolto con *Evviva Carnot!*

Un solo individuo che gridava *Viva Boulanger!* fu maltrattato dalla folla.

Durante i ricevimenti, il console inglese, presentando il Corpo consolare, espresse la speranza che il nuovo porto di Calais, che Carnot inaugurerà, faciliterà le relazioni della Francia con i porti esteri.

NEW-YORK, 3. — Si conferma che vi furono 1500 annegati a Johnstown.

Le ferriere di Cambria, che occupavano settemila operai, sono interamente distrutte.

Tutta la vallata di Conemaugh (Pensilvania) è orribilmente devastata.

NEW-YORK, 3 — Bande di facinorosi commettono furti nei luoghi inondati

Alcuni ungheresi che tagliavano le dita ai morti per impadronirsi dei loro anelli, furono linciati dalla popolazione.

Si teme che il gran numero di cadaveri cagioni un'epidemia.

Dappertutto sono state aperte sottoscrizioni in favore delle vittime delle inondazioni.

BUDAPEST, 3. — *Camera dei Deputati.* — Discutendosi la legge finanziaria per il 1889, il presidente del Consiglio, Tisza, respinse i rimproveri dell'Opposizione.

Sulla questione del matrimonio civile egli disse che presenterà un progetto di legge in proposito, appena sia possibile, ma desidera che nella scelta del momento opportuno sia evitato tutto ciò che potrebbe creare discordia ovvero diffidenza fra le confessioni esistenti. Soggiunse che d'altronde occorre che le questioni che toccano i grandi principii non siano risolute quando il Governo, conoscendo la tendenza predominante, ha motivo di temere la sconfitta dei principii stessi.

BELGRADO, 4 — L'emigrazione dei bosniaci in Serbia assumerebbe grandi proporzioni in seguito allo stato di assedio proclamato in Bosnia.

Un centinaio di famiglie si rifugiarono nel distretto di Rudnik.